

Prot. n.5471/4-1

Bitonto, 23/09/2022

Al Personale docente e ATA

Al DSGA

All'albo/sito web

ATTI

Circolare 21

Oggetto: Disposizioni organizzative sulla vigilanza degli alunni

Si ritiene necessario richiamare le linee essenziali del quadro normativo relativo alle responsabilità connesse agli obblighi di vigilanza sugli alunni da parte del personale scolastico.

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio che investe tutto il personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Affinché ci sia un quadro chiaro e condiviso delle competenze e delle responsabilità attribuite al personale della scuola, ma anche delle varie componenti della comunità scolastica, in merito alla questione “vigilanza”, si sottolinea quanto segue:

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez.III, 19-2-1994, n.1623; Cass., sez.I, 30-3-1999, n.3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Vi sono inoltre alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (Dlgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai docenti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori.

Appare opportuno sottolineare che in giurisprudenza è stato affermato che non valgono ad escludere la responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi impartiti dalla famiglia, ove essi non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna. Quindi la responsabilità del personale scolastico non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il controllo dell'Istituzione.

MISURE ORGANIZZATIVE

Poiché sul personale scolastico gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo-patrimoniale, va precisato che la vigilanza degli studenti va spletata **senza soluzione di continuità**.

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio, presidiando costantemente la propria area/piano di servizio (come da Piano predisposto dal DSGA), per favorire l'afflusso e il deflusso degli studenti in entrata e in uscita, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare il DSGA.

Al mattino, i collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli studenti, nella rispettiva area di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule dove saranno accolti dall'insegnante della prima ora. In caso di assenza di un insegnante, il collaboratore scolastico vigilerà sul gruppo classe e darà comunicazione ai collaboratori del dirigente (che provvederanno alla sostituzione).

Nel corso della mattinata, i collaboratori presidieranno costantemente la propria area di servizio per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che accedono ai servizi igienici o che transitano negli spazi comuni per altre ragioni, intervenendo tempestivamente in caso di particolari necessità.

Particolare attenzione deve essere riservata al cambio dell'ora e al momento dell'uscita; i collaboratori dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti nella vigilanza degli studenti.

Compiti dei docenti

L'insegnante ha l'obbligo di trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per accogliere gli studenti. Nel caso vi fossero impedimenti oggettivi, e non imputabili alla propria volontà, ad essere presente in orario in classe, il docente avviserà immediatamente la scuola, che organizzerà, in sua assenza, la sorveglianza.

L'insegnante dovrà vigilare e tutelare gli studenti che gli sono stati affidati (gruppo classe, piccolo gruppo, ecc.), per tutta la durata del servizio. Può consentire agli allievi di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici. L'uscita dalla classe in orari diversi è consentita solo in casi eccezionali, opportunamente valutati dal docente. È bene consentire l'uscita a non più di uno studente per volta. Si ricorda, inoltre, che:

- La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo del dovere di vigilanza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.
- Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi: in particolare, la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare alunni portatori di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'Istituto.
- Il docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe anche in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come palestra, laboratori, ecc.
- È fatto divieto ai docenti di allontanarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità, il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano in cui si trova la classe o il docente di sostegno, contitolare della classe, di vigilare momentaneamente sugli studenti. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se ha precedentemente ricevuto l'affidamento degli stessi.
- Gli insegnanti, al suono della campanella, si recheranno il più celermente possibile nell'aula in

cui è programmata la lezione successiva. Qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire, salvo avvisare i collaboratori del Dirigente in caso di mancata presentazione del docente titolare dell'ora. Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza degli studenti, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora libera sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe. Nel caso una classe fosse sprovvista di docente, mentre i collaboratori del Dirigente dispongono le sostituzioni, il personale docente delle classi viciniori, ove avvisato in tal senso, coadiuva nella sorveglianza, anche richiamando gli studenti ad osservare comportamenti adeguati.

Promuovere la cultura della salute e della sicurezza è un obiettivo comune del nostro Liceo. Pertanto, si confida nella massima collaborazione da parte di tutti e nella condivisione di comportamenti responsabili, al fine di porre in essere tutte le misure necessarie per assicurare un sereno svolgimento delle attività scolastiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa FRANCESCA ROSARIA VITELLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93